



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT.N.1123/22702

BARI, 3 maggio 1999



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

E, P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
- 3 MAG. 1999		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
PROT. N. <u>2446</u>		

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. tele n. 200/3280/PU 020/1/128 del 30.4.1999)

OGGETTO: Legge Regionale: "Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001)".

Si fa riferimento alla nota n.1958 dell'8 aprile 1999 concernente la legge regionale in oggetto, approvata dal Consiglio con deliberazione n.387 del 29 e 30 marzo 1999.

Al riguardo, il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 30.4.1999, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto:

a) l'art.5, XIII° comma, che prevede la copertura degli oneri relativi alla realizzazione della rete per emergenza sanitaria (cd.118) a carico del fondo sanitario nazionale, è illegittimo in quanto la copertura medesima deve essere attuata con risorse proprie della Regione; b) l'art. 10, che dispone che l'Assessore alla Sanità proponga alla Giunta regionale la nomina del collegio dei revisori e del suo Presidente, è illegittimo poiché l'art. 3, 5° comma, del d.lg.vo 502/1992 attribuisce al Direttore Generale



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

della ASL il potere di nomina dei revisori, rinviando invece al voto del collegio dei revisori stessi la scelta del loro Presidente. Parimenti illegittima risulta nello stesso articolo la disposizione relativa alla dichiarazione della decadenza dei revisori; c) l'art. 24, 3° comma, che prevede la non assoggettabilità ad azioni di pignoramento, da parte di creditori titolari di rapporti giuridici sorti in anni formativi precedenti, delle somme erogabili agli organismi attuativi della formazione professionale, esula dalla competenza regionale in quanto la materia dell'esigibilità dei crediti risulta regolata dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile; d) l'art. 25, 3° comma, che prevede una specifica indennità di funzione per le attività svolte dai dirigenti regionali nelle cosiddette "gestioni di stralcio" non è in linea con i principi recati dal d.l.s.vo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trattamento economico della dirigenza pubblica.

Per i suesposti motivi si ritiene che il provvedimento debba essere rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale. Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio, come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni.

Si allega copia del telefax n.200/3280/PU 020/1/128 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 30 aprile 1999.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.

(FORESE)

fa/

PROT. N. 1123/22702

Bari, 3 maggio 1999

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA F.F.

a termini dell'art. 127 della Costituzione appone il VISTO alla legge regionale Puglia, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 387 in data 29 e 30 marzo 1999, avente ad oggetto: "Misure di rilievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa (collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001)" ad esclusione delle parti della legge stessa oggetto dei rilievi formulati e del rinvio limitato disposto dal Governo secondo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 200/3280/PU 020/1 128 del 30 aprile 1999, allegata alla lettera di questo Ufficio pari numero e data. ~~del presente visto.~~



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.

(FORESE)

Forese

R



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

**COMMISSARIO GOVERNO
 REGIONE PUGLIA**

E PER CONOSCENZA

**MINISTERO INTERNO
 D.S. Amministrazione Civile - Div. G.R.**

**MINISTERO TESORO, BILANCIO E
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Uff. Leg.
 Ragioneria generale Stato I.G.E.S.P.A.**

**MINISTERO FINANZE
 D.S. Servizi Finanza Locale**

**MINISTERO LAVORI PUBBLICI
 - Uff. leg.**

**MINISTERO SANITA'
 - Uff. leg.**

**MINISTERO AMBIENTE
 - Uff. leg.**

**ROMA
 PROCURA REGIONALE CORTE DEI CONTI
 VIA MATTEOTTI
 BARI**

**COMMISSARIATO DEL GOVERNO
 NELLA REGIONE PUGLIA**

- 3 MAG 1999

Prot. N. 1123 Cat. 38702

30 APR. 1999

Roma
 Rif. 200/ 3280 /PU 020/1/128 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento
 Affari regionali.

In riferimento alla nota n. 934/22702 datata 8.4.99, recante legge regionale " Misure di
 lievo finanziario per la programmazione regionale e la razionalizzazione della spesa
 collegato alla legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 e bilancio
 triennale 1999-2001" si comunica che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri
 del 30.4.1999, ha rilevato che la legge è censurabile in quanto: a) l' art. 5, 2° comma, che
 prevede la copertura degli oneri relativi alla realizzazione della rete per emergenza
 sanitaria (cd. 118) a carico del fondo sanitario nazionale, è illegittimo in quanto medesima
 deve essere attuata con risorse proprie della Regione; b) l'art. 10, che dispone che
 l'assessore alla Sanità proponga alla Giunta regionale la nomina del collegio dei revisori e
 il suo Presidente, è illegittimo poiché l'art. 3, 5° comma, del d.l.s.vo 502/1992 attribuisce

al Direttore Generale della ASL il potere di nomina dei revisori, rinviando invece al voto del collegio dei revisori stessi la scelta del loro Presidente. Parimenti illegittima risulta nello stesso articolo la disposizione relativa alla dichiarazione della decadenza dei revisori; c) l' art. 24, 3° comma, che prevede la non assoggettabilità ad azioni di pignoramento, da parte di creditori titolari di rapporti giuridici sorti in anni formativi precedenti, delle somme erogabili agli organismi attuativi della formazione professionale esule dalla competenza regionale in quanto la materia dell'esigibilità dei crediti risulta regolata dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile; d) circa l'art. 25, 3° comma, che prevede una specifica indennità di funzione per le attività svolte dai dirigenti regionali nelle cosiddette "gestioni di stralcio" non è in linea con i principi recati dal dis.vo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trattamento economico della dirigenza pubblica.

Per suesposti motivi si ritiene che il provvedimento debba essere rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale. Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio come già praticato per altre Regioni in precedenti occasioni. Tanto pregasi comunicare organi regionali assicurando.

D'ORDINE MINISTRO
CAPO DIPARTIMENTO
ROCCA

